

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

AREA LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione fissato al 3 aprile 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. .../2018 r.g.l. vertente

TRA

M.A., con l'Avv. ...

- ricorrente

E

T.R.A., con l'Avv. ...

- resistente

Oggetto: lavoro domestico - accertamento subordinazione - differenze retributive -

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in Cancelleria il 30.4.2018 e ritualmente notificato, M.A. ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della sig.ra T.R.A. continuativamente dal febbraio 2009 al 5.2.2018; di avere prestato assistenza alla madre e al fratello della convenuta quale badante, governante e addetta alle pulizie; che la convenuta le impartiva le direttive sul lavoro da svolgere e la richiamava quando necessario; di avere lavorato, nel periodo dal 2009 al dicembre 2012, dalle ore 11.00 alle ore 16.00 di ogni giorno, domenica compresa e nel periodo successivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00, esclusa la domenica; di avere percepito brevi manu nel primo periodo Euro 450,00 al mese e nel secondo periodo Euro 600,00 al mese; di avere svolto, in particolare, mansioni di assistenza e

accudimento nelle funzioni esistenziali e di relazione della madre della convenuta, persona non autosufficiente, oltre che servizi familiari e domestici, inclusi quelli di pulizia della casa, questi ultimi anche in favore del fratello della convenuta, persona riconosciuta invalida per problemi psichiatrici; di non avere mai goduto di ferie; che la convenuta non regolarizzava il rapporto e non versava i contributi previdenziali; di essere stata licenziata verbalmente il 5.2.2018 per decisione della convenuta.

Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto di avere svolto mansioni riconducibili al profilo di collaboratore familiare, livello D super, del CCNL Lavoro domestico e di avere comunque diritto, in ragione dell'anzianità di servizio pregressa, all'inquadramento nel livello C Super dal 1.1.2013, nel livello D dal 2015 e nel livello D super dal 2017, sebbene i conteggi delle spettanze siano stati elaborati facendo riferimento, per difetto, al livello D; di avere effettuato, nel periodo in cui ha lavorato dalle ore 8.00 alle ore 16.00, otto ore di lavoro straordinario settimanale; di non essere stata retribuita per i quattro giorni lavorati a febbraio e di non avere percepito il trattamento di fine rapporto; di avere maturato, come da conteggi allegati, un credito per differenze retributive pari ad Euro 92.065,70.

Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di accogliere nei confronti della convenuta T.R.A. le seguenti conclusioni:

"a) accertare e dichiarare che tra la sig.ra M.A. e la sig.ra T.R.A. è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 1.1.2013 al 5.2.2018, con le modalità e i termini di cui alla narrativa, svolgendo mansioni corrispondenti a quelle previste nell'inquadramento a Livello D Super del CCNL Lavoro domestico applicabile, che prevede una retribuzione effettiva dovuta di Euro 7.80 per ora, oltre accessori vari;

b) condannare la sig.ra T. al pagamento in favore della ricorrente, ai sensi dell'art. 2099 c.c. e 36 Cost., della totale somma di Euro 92.065,70 o altra maggior somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, a titolo di differenze retributive, comprensive della maggiorazione prevista per lo straordinario, ratei di 13ma mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi mai goduti, e del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del 4%, come di Legge, da calcolarsi dal dì della domanda, effettuata con nota di messa in mora del 20/02/2018 n. 443-5 ricevuta in data 22/02/2018, sino al dì del reale soddisfo; c) condannare la sig.ra T. a versare all'INPS e all'INAIL i contributi determinati, in relazione al precedente punto a), limitatamente a quelli non prescritti ed a risarcire il danno causato a parte ricorrente dall'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge;

d) condannare la sig.ra T. al pagamento in favore della ricorrente della ulteriore somma di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno, subito e subendo, morale e patrimoniale, dovuto e debendo"; con vittoria di spese da distrarsi.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio T.R.A., chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto inammissibile e/o nel merito infondato.

Parte convenuta ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea al rapporto intercorrente tra la ricorrente e la sig.ra V.L..

Nel merito la convenuta ha dedotto che, in considerazione del rapporto di parentela con il sig. V.P., compagno della ricorrente, la sig.ra V.L., madre di T.R.A., ha consentito alla ricorrente di frequentare occasionalmente la propria casa per motivi di reciproca compagnia e familiarità, senza instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato; che, in particolare, la ricorrente si recava presso l'abitazione di V.L. tre o quattro volte al mese, spesso nelle ore pomeridiane secondo le disponibilità di tempo, trattenendosi per il tempo del tè o del caffè; che era la figlia della resistente a svolgere, con l'aiuto saltuario della madre, le attività di assistenza e pulizia nell'appartamento in questione.

La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti, l'interrogatorio formale della convenuta e la prova per testi. All'esito dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive autorizzate. La causa è stata infine decisa come da dispositivo in calce all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione fissato al 3 aprile 2023.

Motivi della decisione

La presente controversia verte sull'accertamento del rapporto di lavoro subordinato domestico asseritamente costituitosi tra le parti, ancorché senza alcuna regolarizzazione, e del conseguente credito per differenze retributive vantato dalla sig.ra M.A. nei confronti della sig.ra T.R.A. per l'attività lavorativa svolta dalla prima in favore della seconda presso l'abitazione di V.L. e T.D., rispettivamente madre e fratello della convenuta, quale collaboratrice domestica e badante della sig.ra V., nel periodo dal 1.1.2013 al 5.2.2018.

Le differenze retributive sono state rivendicate, in ragione degli orari di lavoro osservati e delle mansioni disimpegnate, ricondotte al livello D, lavoratori non conviventi (cfr. conteggi allegati al ricorso) del CCNL Lavoro domestico del 16.7.2013 (all. 1 fasc. ric.), a titolo di lavoro ordinario, lavoro straordinario, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, lavoro festivo, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto. La ricorrente ha chiesto inoltre la condanna della convenuta alla regolarizzazione contributiva e al risarcimento del danno patrimoniale e morale conseguente all'inadempimento datoriale.

La resistente ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto del tutto estranea al rapporto dedotto in causa, e nel merito ha contrastato le avverse allegazioni sostenendo che alcun rapporto di lavoro subordinato è mai venuto in essere tra le parti, atteso che la ricorrente non ha mai svolto le attività lavorative dedotte in ricorso e che comunque, ove anche tali attività fossero state saltuariamente disimpegnate, ciò è avvenuto a titolo gratuito e in cambio della compagnia e della ospitalità offerte dalla sig.ra V.L., inserendosi nel contesto di un risalente rapporto di frequentazione amicale e di cortesia tra la ricorrente e la madre della resistente, dovuto al rapporto di parentela tra il sig. V.P., convivente della ricorrente, e la sig.ra V.L., madre della resistente.

Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.

Giova richiamare innanzitutto, in termini generali, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza

dell'elemento caratterizzante la subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro: la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa si estrinseca in disposizioni o direttive pregnanti ed assidue, in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, attuativi di una direzione costante e cogente idonea a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, mentre la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. civ. sez. lav. n. 15922/2020; Cass. civ. sez. lav. n. 26986/2009).

Quando l'assoggettamento del lavoratore ai poteri datoriali non sia però facilmente evincibile, in virtù della difficoltà di fornirne una prova diretta o della peculiarità delle mansioni svolte, come nel caso di mansioni meramente elementari e ripetitive, dunque standardizzate, o al contrario ad elevato contenuto intellettuale, occorre fare riferimento a criteri sussidiari o complementari che possono assurgere a indici rivelatori della subordinazione. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo: l'assunzione del rischio d'impresa in capo esclusivamente al datore di lavoro, l'osservanza da parte del lavoratore di un orario di lavoro predeterminato, il pagamento a cadenze periodiche di una retribuzione prestabilita, l'utilizzo da parte del lavoratore di attrezzature e materiali dell'impresa, l'assenza in capo al lavoratore di una seppur minima struttura imprenditoriale (Cass. civ. sez. lav. n. 23371/2022 e precedenti conformi ivi citati).

Con specifico riferimento al lavoro domestico, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di prestazioni lavorative effettuate tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, ovvero rese nell'ambito di una comunità familiare, opera una presunzione di gratuità delle prestazioni, in ragione del particolare vincolo che lega i soggetti del rapporto e della comunanza spirituale ed economica tra loro esistente, posto che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito *affectionis vel benevolentiae causa*, caratterizzato dalla gratuità della prestazione. Quest'ultimo elemento può essere superato attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a costituire la causa di prestazioni gratuite (Cass. civ. sez. lav. n. 12433/2015).

È stato anche chiarito che, allorché la sopra menzionata presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Conseguentemente, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha l'onere di provare, precisamente e rigorosamente, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. civ. sez. lav. n. 37938/2022).

Tanto chiarito, nel caso di specie è rimasto incontestato il dedotto rapporto di parentela tra il convivente della ricorrente e la madre della resistente, confermato anche in sede di istruttoria testimoniale (D.S.P.: "*V.P. è un nipote alla lontana di V.L.*") e risulta altrettanto pacifico che la ricorrente non conviveva con la madre della resistente. Ne discende, alla luce dei principi sopra richiamati, che, anche a non voler ritenere operante una vera e propria presunzione relativa di gratuità delle prestazioni di lavoro domestico rese dalla ricorrente - ma comunque potendosi valorizzare il dedotto rapporto di parentela, unitamente agli ulteriori elementi emersi in istruttoria, quale elemento

indiziario della *c.d. affectionis vel benevolentiae causa* - la lavoratrice non può certo ritenersi esonerata dal dover fornire la prova rigorosa della esistenza dei requisiti indefettibili della subordinazione.

Tale prova non è stata fornita.

L'istruttoria espletata ha smentito infatti l'assunto di parte ricorrente secondo cui tra le parti sarebbe stato costituito un rapporto di lavoro subordinato domestico, avente ad oggetto l'assistenza alla madre della resistente, V.L., e lo svolgimento di servizi domestici (pulizia e riassetto della casa, preparazione dei pasti) presso l'abitazione di quest'ultima e del fratello della resistente, T.D..

Non è emerso dalle deposizioni testimoniali alcuno degli indici sintomatici della subordinazione.

Se si eccettuano le dichiarazioni rese da V.P., inattendibili non tanto e non solo per il vincolo affettivo con la ricorrente, con la quale convive, ma soprattutto perché de relato actoris e non frutto di personale conoscenza, nessuno dei testi escussi ha confermato l'osservanza da parte della ricorrente di un orario di lavoro cogente e dunque una sua presenza sistematica, in giorni e ore prestabiliti, nel periodo oggetto di causa (gennaio 2013 - febbraio 2018), presso l'abitazione di V.L. e T.D..

D.S.V., figlio della resistente, ha dichiarato: "La ricorrente si recava presso l'abitazione della sig.ra V.L., mia nonna, tre o quattro volte al mese. Lo so perché abito nella casa vicina e quella della sig.ra V., a circa una decina di metri...So che la ricorrente non aveva vincoli di orari e di giorni, si recava da mia nonna quando voleva lei...Da casa mia sono mancato dal 2015 al 2017, perché sono stato all'estero. Tutto quello che ho riferito riguarda il periodo antecedente al 2015 e successivo al 2017."

D.S.P., figlia della resistente, che abitava al piano superiore a quello della sig.ra V.L., sua nonna ("Io vivevo al piano di sopra rispetto a quello di mia nonna..Vi era una scala che collegava internamente i due piani che formavano un complesso unitario"), ha riferito che la ricorrente si recava presso l'abitazione della sig.ra V.L. con una frequenza maggiore rispetto a quanto dichiarato dal fratello ("La vedevo più volte in una settimana"), ma comunque al di fuori di un orario di lavoro vincolante ("*la sig.ra M. si recava dalla sig.ra V.L. per scambiare un po' di chiacchiere e farle un po' di compagnia*").

F.G., amico della famiglia della resistente e frequentatore quasi quotidiano dell'abitazione di D.S.V., come quest'ultimo ha dichiarato di avere visto la ricorrente frequentare la casa di V.L. "mediamente tre o quattro volte al mese" e ha altresì specificato: "*La ricorrente, che io sappia, non aveva orari prestabiliti, perché la vedevo senza una frequenza fissa*"

Al di là della discordanza tra le dichiarazioni dei due fratelli D.S.V. e D.S.P. in merito alla frequenza delle visite della ricorrente presso l'abitazione di V.L. (una volta a settimana o poco meno per il primo, più volte in una settimana per la seconda) - la quale può anche spiegarsi alla luce della circostanza che D.S.P., vivendo al piano superiore a quello della sig.ra V.L., poteva avere contezza pressoché quotidiana e costante di tutte le visite che quest'ultima riceveva, a differenza del fratello che abitava in un diverso stabile, ancorché vicino - un dato emerge in modo inequivoco da tutte le deposizioni dei testi di parte resistente: la ricorrente non si recava presso l'abitazione della sig.ra V.L. secondo un orario prestabilito e vincolante, ma piuttosto nella logica di visite spontanee effettuate per cortesia e per reciproco piacere e intrattenimento, ed in tale contesto potevano, sempre a titolo di cortesia, essere occasionalmente e sporadicamente disimpegnati dalla ricorrente servizi domestici (lavaggio dei piatti, effettuazione pulizie), senza però la sistematicità che contraddistingue

una prestazione di lavoro subordinato, atteso che a tali incombenze provvedevano invece prevalentemente la resistente e la figlia della stessa e che la sig.ra V.L., sino al momento del decesso, era lucida e in grado di autodeterminarsi.

Il teste D.S.V. ha dichiarato: "*Le volte in cui ero presente in casa di mia nonna, non ho mai visto la ricorrente svolgere attività di pulizia o di riassetto della casa, e neppure prendersi cura di mia nonna, che è rimasta lucida sino al momento del decesso. Le vedevo invece chiacchierare o comunque prendere un caffè. Io mi recavo a casa di mia nonna quotidianamente ed in nessuna di queste occasioni ho visto la ricorrente lavorare... Confermo che mia madre, la resistente, frequentava quotidianamente casa di mia nonna, anche perché mia sorella vive al piano di sopra, collegato da una semplice scala interna. Poteva capitare che mia sorella, D.S.P., chiedesse a mia nonna se avesse bisogno di qualcosa, ma ripeto, mia nonna è stata lucida e autosufficiente fino alla fine. Confermo che mia nonna ha consentito alla ricorrente di entrare in casa proprio per ragioni di reciproca compagnia. Confermo che l'abitazione della ricorrente e quella di mia nonna sono distanti un centinaio di metri. Ho visto mia madre svolgere faccende domestiche a casa di mia nonna. Mia nonna non era sulla sedia a rotelle. Era in grado di camminare da sola. Era in grado di badare a sé stessa e non necessitava di assistenza".*

Analogamente, il teste F.G.: "*Sono stato frequentemente nella casa di V.L., perché al piano di sopra abitava D.S.P., sorella di D.S.V. entrambi nipoti della sig.ra V. (nonna). In tali occasioni vedevo la signora M., abbiamo anche preso il caffè insieme. Non l'ho mai vista occuparsi di faccende domestiche, si è limitata a preparare il caffè quando lo abbiamo preso insieme. La sig.ra V. era autonoma, camminava. Stiamo parlando del periodo dal 2009 fino al 2019, anno in cui è deceduta la sig.ra V.L., nel mese di gennaio... Preciso che la sig.ra M. abita in un immobile poco distante dalla casa della sig.ra V.L. e capitava che quando era fuori il sig. V.P., cugino della sig.ra V.L., la sig.ra M. si recava dalla sig.ra V.L. per scambiare due chiacchiere e farle un po' di compagnia. Mi è capitato spesso di vedere T.R.A. nella abitazione di V.L.. Mi è capitato di vedere la sig.ra T.R.A., figlia della sig.ra V.L. e anche la figlia D.S.P. (nipote della sig.ra V.L.), che abitava al piano di sopra, occuparsi spesso e volentieri di faccende domestiche. La frequentazione di T.R.A. presso la casa della madre era quotidiana. La stessa non ha mai lavorato e ha sempre svolto attività di casalinga. La sig.ra V.L. era in grado di camminare da sola, non l'ho mai vista con una sedia a rotelle. Era lucida e in grado di prendere decisioni da sola, ci parlavamo".*

Il teste D.S.P. ha così dichiarato: "*La ricorrente è stata sempre a casa di mia nonna, la trovavo a casa di mia nonna a chiacchierare, a vedere Beautiful o comunque la televisione, recitavano il rosario insieme. La vedevo più volte in una settimana. Capitava anche che, in estate, usasse per lavarsi il bagno della casa di mia nonna. Lei era una "nipote acquisita", in quanto V.P. è il compagno della sig.ra M.. V.P. è un nipote alla lontana di V.L., la chiamava "zia". Per il rapporto che c'era tra la ricorrente e V.L., la sig.ra M. si occupava di lavare i piatti, raramente mi è capitato di vederla spazzare a terra. Non ho visto la ricorrente preparare pranzo o cena, me ne occupavo io. Mia nonna non era in grado di camminare. Non aveva una sedia a rotelle ma soffriva di morbo di Parkinson e diabete, quindi aveva difficoltà a deambulare. Ho visto che la sig.ra M. aiutava mia nonna ad andare in bagno. Ero io ad occuparmi delle pulizie di casa... La sig.ra V.L. era lucida ed in grado di decidere da sola ed è rimasta tale fino al momento del decesso, nel febbraio 2019, a causa di un ictus fulminante. Confermo che la ragione per cui la sig.ra V.L. consentiva alla sig.ra M. di frequentare la propria abitazione era esclusivamente per reciproca compagnia. La casa della sig.ra M. era distante un centinaio di metri da quella di mia nonna. È capitato che la ricorrente, in occasione della rottura della sua lavatrice, ha lavato i panni utilizzando la mia lavatrice. È capitato che per due o tre anni, mancandole l'acqua nel periodo estivo, la ricorrente ha utilizzato il mio bagno".*

Le deposizioni rese da quest'ultimo teste risultano particolarmente attendibili sia perché estremamente precise e circostanziate sia perché rese da una persona che aveva una conoscenza diretta e quotidiana, "dall'interno", di tutto quanto avveniva nella abitazione della sig.ra V.L..

I testi della ricorrente, sulla quale grava l'onere di provare gli elementi costitutivi della subordinazione, anche per inferenza dai suoi indici sintomatici, hanno reso dichiarazioni inidonee a smentire quanto dichiarato dai testi addotti dalla controparte, specie con riguardo alla natura amicale dei rapporti intercorrenti tra la ricorrente e la madre della resistente, all'inesistenza di un cogente orario di lavoro, alla effettuazione di attività domestiche a titolo di cortesia. Nessuno di tali testi, inoltre, ha operato il benché minimo accenno a direttive impartite alla ricorrente sul lavoro da svolgere da parte della resistente o in sua vece.

L'unica circostanza riferita non *de relato actoris* da V.P., quella di avere accompagnato a lavoro la ricorrente la mattina alle 8.00 e di essere andato a prenderla il pomeriggio alle 16.00, non è significativa sotto il profilo probatorio, sia per l'indeterminatezza dei riferimenti temporali, che lascia supporre il carattere del tutto sporadico della circostanza riferita, nell'ambito di un rapporto che nella prospettazione della ricorrente è durato anni ("Mi è capitato in diverse occasioni, o quando vi era maltempo o quando faceva freddo o quando si era rotto il motorino con cui la ricorrente andava a lavoro, di accompagnarla") sia, soprattutto, perché il teste non aveva alcuna conoscenza diretta dell'attività che la ricorrente svolgeva presso l'abitazione di V.L. e, in definitiva, dei reali motivi per cui vi si recasse, salvo ciò che la ricorrente stessa gli riferiva ("A quanto ne so la ricorrente preparava da mangiare, puliva la casa, tagliava i capelli alla madre della resistente V.L. e al fratello della resistente T.D.. Lo so perché me lo ha riferito la ricorrente...Non mi è mai capitato di accompagnare la ricorrente a svolgere incombenze per la madre o il fratello della resistente").

Il teste, inoltre, non ha mai visto effettuare direttamente pagamenti nelle mani della ricorrente da parte della resistente. La circostanza riferita è infatti frutto di una mera deduzione del teste ("So che la resistente pagava in contanti la ricorrente, vedevo infatti quest'ultima portare i soldi a casa"), evidentemente e ancora una volta condizionato da quanto riferito dalla stessa ricorrente.

L'altro teste di parte ricorrente, S.L., ha riferito di aver visto la ricorrente presso l'abitazione di V.L. effettuare le pulizie, cucinare, somministrare le medicine a quest'ultima quando si recava presso tale abitazione per consegnare alla ricorrente prodotti per la pulizia della casa e dell'igiene personale. Tuttavia, per sua stessa ammissione, le consegne avvenivano solo con cadenza settimanale o addirittura bisettimanale ("consegnavo i prodotti a volte una volta alla settimana altre volte una volta ogni quindici giorni"), in un arco temporale che è rimasto indeterminato ("sono andata ad effettuare le consegne fino a un po' di tempo prima dell'inizio della pandemia da COVID, non so essere più precisa e non so dire a partire da quando"), trattenendosi in casa solo per "pochi minuti" e senza aver "mai visto effettuare un pagamento alla ricorrente".

Ne discende che, anche in questo caso, la dichiarazione del teste secondo cui la ricorrente lavorava tutti i giorni risulta il frutto di una deduzione personale, tratta dalla constatazione di aver visto la

ricorrente intenta in incombenze domestiche quando, settimanalmente o ogni quindici giorni, si tratteneva per pochi minuti in casa della sig.ra V.L. per la consegna dei prodotti per la casa, senza peraltro essere in grado di fornire elementi idonei a dimostrare che quei servizi domestici, contrariamente a quanto dichiarato dai testi di parte resistente, erano resi in via sistematica, nell'osservanza di orari vincolanti e, soprattutto, erano retribuiti e non resi a titolo di cortesia.

Conclusivamente, nessuno dei testi di parte ricorrente è stato in grado di confermare l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro da parte della ricorrente, la soggezione alle direttive - sia pure generali - della resistente, la corresponsione in suo favore di una retribuzione periodica per l'attività svolta presso l'abitazione di V.L..

Il quadro fattuale emergente dall'istruttoria appare allora compatibile, tutt'al più, con lo svolgimento meramente sporadico e saltuario, da parte della ricorrente, di singoli servizi domestici, eventualmente remunerati nelle singole occasioni in cui sono stati resi, nel contesto di una frequentazione abituale dell'abitazione della madre e del fratello della resistente per ragioni di buon vicinato, di amicizia e di reciproca cortesia, dove lo spartiacque tra singole prestazioni di lavoro domestico sporadicamente rese e remunerate e prestazioni rese a titolo gratuito per le summenzionate ragioni non può essere tracciato in modo netto, anche sotto il profilo temporale, così da rendere la fattispecie del tutto insuscettibile di essere ricondotta alle cadenze di un'attività lavorativa sistematica, scandita secondo la regolarità di un orario cogente e da direttive - ancorché di massima - impartite, a fronte di una retribuzione periodicamente corrisposta, e dunque allo schema - sia pure desunto da indici sintomatici - della eterodirezione della prestazione lavorativa ex art. 2094 c.c.

Dal mancato assolvimento dell'onere della prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, gravante sulla lavoratrice secondo lo schema di riparto dei carichi probatori di cui all'art. 2697 c.c., discende l'insussistenza dei crediti azionati, ivi compresi quelli risarcitori, che da tale indimostrato rapporto di lavoro traggono titolo, e per conseguenza l'integrale rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore indeterminabile con applicazione dello scaglione compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, parametri minimi per tutte le fasi).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:

- rigetta integralmente il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di giudizio, che liquida in Euro 4.628,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA.

Conclusione

Così deciso in Cassino, il 4 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2023.